

## TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Procedimento n. 7/2025 R.G.E., promosso da:

contro:



All'udienza del 12 settembre 2025, alle ore 11,20 innanzi al giudice dott. ssa Francesca Alonzo nominata in sostituzione della dr.ssa Paola De Maria sono presenti:

per il creditore procedente

DIZIA in delega orale

che chiede la vendita con applicazione dell'art.41 TUB; per che si associa; la debitrice esecutata che si AdER il rimette.

Il giudice,

vista l'istanza di vendita; ARE

sentite le parti ed esaminata la documentazione in atti;

ritenuto opportuno procedere alla vendita dell'immobile pignorato con modalità telematica asincrona, ai sensi dell'art. 24 del D.M. 26.2.2015

n. 32;

visti gli artt.. 569 c.p.c. e 161 ter disp .att. c.p.c. visto il D. Lgs. 10.10.2022, n. 149; autorizzando l'applicazione dell'art.41 TUB

## **DELEGA**

per il compimento di tutte le operazioni di vendita di cui all'art. 591 bis

c.p.c. e per gli adempimenti di cui agli artt. 596 e 598 c.p.c.;

Avv. CECILIA RUGGERI, con studio in Torino, C.so Francia n.9

Banca d'appoggio: Unicredit Banca Ag. 18 Torino

Indirizzo email: ceciliaruggeri@studiolegaleruggeri.it

1) dispone che l'avviso di vendita, redatto secondo quanto disposto dagli artt. 569, 570 e 591 bis c.p.c., sia pubblicato entro il termine di

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

due mesi dalla comunicazione del presente provvedimento e che lo stesso contenga le indicazioni relative alle modalità di visita come disciplinate al punto 13) della presente ordinanza

- 2) dispone che la vendita si svolga per ciascun bene o lotto mediante gara **telematica asincrona** ai sensi dell'art. 24 del D.M. n. 32 del 26.02.15 e che le offerte siano presentate esclusivamente in via telematica a norma degli artt. 12 e 13 del medesimo decreto, precisando che l'udienza di apertura delle buste e quella, eventuale, di aggiudicazione a seguito di gara, saranno celebrate alla presenza delle parti nel luogo indicato dal delegato nell'avviso di vendita;
- 3) dispone che, in caso di pluralità di offerte valide, il delegato dia inizio immediato alla gara con modalità telematiche per la durata di tre giorni, e fissi contestualmente udienza per l'aggiudicazione da celebrarsi nell'immediatezza dell'epilogo della gara;
- 4) dispone che il delegato indichi nell'avviso di vendita qualora l'immobile sia destinato ad abitazione del debitore e del suo nucleo familiare che verrà emesso l'ordine di liberazione a mezzo del custode (con spese a carico della procedura), nelle forme di cui all'art. 560 c.p.c., salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario al più tardi al momento del saldo prezzo;
- 5) nomina gestore della vendita la società **Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a.**
- 6) dispone che il delegato provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale almeno 50 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;
- 7) dispone che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita;





- 8) rappresenta che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito;
- 9) manda al delegato, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio per le valutazioni di cui all'art. 631 bis c.p.c.;
- 10) dispone che la pubblicità straordinaria sia fatta, omesso in ogni caso il nominativo del debitore e di eventuali soggetti terzi almeno 45 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sui siti internet <a href="www.tribunale.torino.it">www.tribunale.torino.it</a> www.astalegale.net e www.astegiudiziarie.it;
  - e mediante pubblicazione dell'avviso di vendita per estratto su LA STAMPA e LA REPUBBLICA e dell'avviso di vendita integrale, del suo estratto e della perizia sul correlato sito internet <u>www.entietribunali.it</u>
  - 11) gli adempimenti inerenti alla pubblicità dovranno essere richiesti a cura del professionista delegato e con spese a carico del creditore
    fondiario, se intervenuto, o, in mancanza, del creditore procedente almeno 70 giorni prima della scadenza del termine per la
    presentazione delle offerte alle società incaricate della pubblicazione;
    - 12) dispone che il creditore di cui al punto 11) versi al delegato a titolo di fondo spese la somma di € 500,00;
    - 13) dispone che le visite degli immobili richieste dagli interessati, siano fissate dal lunedì al venerdì (non festivi) dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo accordo con il custode;
    - 14) dispone che il deposito di tutte le somme relative alla presente procedura, ivi compreso il versamento delle cauzioni, avvenga su un c/c bancario intestato alla procedura aperto presso l'Istituto di credito

indicato in intestazione del quale il delegato indicherà il codice IBAN nell'avviso di vendita, conto sul quale il professionista delegato potrà operare;

- 15) autorizza il delegato a chiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato delle il perito stima in formato della relazione sul Portale;
- 16) autorizza il delegato ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC; nel caso in cui il debitore esecutato sia domiciliato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione ex art. 489 c.p.c., autorizza il delegato ad eseguire la notifica presso la cancelleria della sezione esecuzioni del Tribunale di Torino a mezzo PEC al seguente

<u>esecuzioni.immobiliari.tribunale.torino@giustiziacert.it.;</u>

- 17) dispone che il professionista:
- completi le operazioni delegate entro il termine di 2 anni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- effettui entro il termine di un anno dalla comunicazione un numero di esperimenti di vendita non inferiore a 3;
- depositi il rapporto riepilogativo iniziale entro 30 giorni dalla comunicazione, i rapporti periodici dopo ogni esperimento di vendita e il rapporto finale entro 10 giorni dall'approvazione del progetto (art. 591 bis co. 14 c.p.c.).

Si comunichi al delegato.



Il Giudice dell'Esecuzione (dr.ssa Francesca Alonzo)





## TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI



Procedura n. 7/2025 R.G.E.

Il giudice dell'esecuzione

Vista l'istanza del delegato;

preso atto della intervenuta variazione della Banca d'appoggio,

P.Q.M.

Modifica l'ordinanza di delega disponendo che, quanto alla indicazione della Banca d'appoggio, si legga e si intenda:

Banca di appoggio: la Banca Alpi Marittime C.C. Carrù S.c.p.a., Filiale di Torino Via Santa Teresa n.

26.

Fermo il resto.

Si comunichi

Torino, 24.9.2025

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Paola Demaria









